

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale delle attività del SNPA 2025-2027 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 23 gennaio 2025 con delibera n. 266/2025;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 2 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera SNPA n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio SNPA ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;

VISTA la nota prot. n.42608 del 6 marzo 2025 della Direzione generale Tutela Biodiversità e Mare (TBM) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con la quale si richiede il parere del Consiglio SNPA sull'istanza da parte della Regione Lombardia (per conto anche della Regione Toscana), tendente al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* (Ihering, 1905) quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) ai sensi del comma 4, art. 12, DPR n. 357/97;

CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive", ai fini della valutazione della richiesta pervenuta, alla luce dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato;

VISTO l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

VISTO il documento predisposto dall'ISPRA, sentita la RR TEM 25-2, "*Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, degli esiti delle attività di rilascio del 2024 della specie non autoctona Ganaspis brasiliensis Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti Drosophila suzukii (Matsumura) nelle Regioni Lombardia e Toscana e del piano operativo di rilasci predisposto per l'anno 2025, come elaborati dal CREA-DC, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4*";

RITENUTO di adottare il documento.

DELIBERA

1. Di approvare il documento "*Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, degli esiti delle attività di rilascio del 2024 della specie non autoctona Ganaspis brasiliensis Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti Drosophila suzukii (Matsumura) nelle Regioni Lombardia e Toscana e del piano operativo di rilasci predisposto per l'anno 2025, come elaborati dal CREA-DC, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4*", che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell'art.12, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell'art.13, comma 2, l. n.132/2016;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto



di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;

3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) richiedente e di pubblicarlo sul sito www.snambiente.it;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 14 aprile 2025

Il Presidente

F.TO

Stefano Laporta

Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, degli esiti delle attività di rilascio del 2024 della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) nelle Regioni Lombardia e Toscana e del piano operativo di rilasci predisposto per l'anno 2025, come elaborati dal CREA-DC, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4.

In riferimento alla documentazione in oggetto, pervenuta con nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica prot.n. 42608 del 6 marzo u.s. ed esaminata dall'ISPRA e dalla RRTEM- 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

La valutazione è stata effettuata ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 2020 Allegato 2, anche sulla base dei risultati del monitoraggio e delle attività svolte nelle annualità 2023 e 2024 trasmessi dal MASE con prot. n.21905 del 5 febbraio u.s.

Si prende atto che *G. brasiliensis* G1 è stato sottoposto a una revisione tassonomica che lo ha riclassificato come *Ganaspis kimorum* (Buffington), una specie distinta rispetto agli altri ceppi G2, G4 e G5, rimasti *G. brasiliensis*.

Il Piano Nazionale del 2024 prevedeva lanci di lotti del parassitoide *G. kimorum* nei sette siti già utilizzati nel precedente anno di attività, di cui sei nella Regione Lombardia e uno nella Regione Toscana.

Nei monitoraggi post-rilasci, per la prima volta è stato individuato un esemplare di *G. kimorum* sfarfallato da pupe di *D. suzukii* provenienti da un campione di *R. ulmifolius* in un sito in Provincia di Sondrio. Analogamente a quanto osservato nel 2023, è confermata la presenza dell'altro parassitoide esotico *L. japonica*.

I risultati sin qui ottenuti, così come quelli conseguiti dalle altre Regioni/Province che operano dal 2021, confermano come *G. kimorum* abbia tempi di sviluppo relativamente lunghi se paragonato ad altri parassitoidi pupali e risulti meno aggressivo.

Il programma del 2025 prevede rilasci del parassitoide nei medesimi 7 siti già individuati.

Nulla osta al proseguimento delle attività nel 2025 così come programmate e alla trasmissione dei risultati risultati del monitoraggio e delle attività svolte in tutti gli ambiti geografici interessati entro il 31 gennaio 2026, anziché entro la fine del 2025.

Visti i pochi punti di rilascio previsti si richiede un monitoraggio post-rilascio sul 100% di essi, così come già eseguito nelle precedenti annualità.